



Comune di Butera

93011 – Libero Consorzio di Caltanissetta

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
PERICOLOSI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUTERA"***

Allegato B.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato è finalizzato all'indizione di una procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti Codice), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, e da realizzarsi tramite RDO su piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di **"Cattura, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi pericolosi rinvenuti nel territorio del Comune di Butera"**, per la durata di 24 mesi.

Art. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

- lo stesso dovrà essere eseguito presso una struttura che riservi per il Comune di Butera la ricezione immediata di n.100 posti per unità canine, che abbia la destinazione di canile rifugio e sia munita delle necessarie autorizzazioni all'espletamento del predetto servizio, nel rispetto delle disposizioni previste in materia ovvero la Legge Regionale n. 15 del 3.8.2022 di attuazione della L. 281 del 14.08.1991;
- la struttura di ricovero oggetto dell'affidamento dovrà essere riconosciuta ed iscritta nell'apposito Albo Regionale e dovrà possedere le necessarie certificazioni rilasciate dal Comune e dalla ASP competente territorialmente;
- la stessa struttura per il ricovero dovrà, altresì, essere collocata entro un raggio di 100 Km dal Comune di Butera, così da non compromettere maggiormente le condizioni di salute del cane;
- l'aggiudicatario, al fine di non arrecare ulteriore pregiudizio all'animale d'affezione, dovrà garantire l'intervento richiesto entro un massimo di 120 minuti dalla ricezione della chiamata;
- gli interventi di accalappiamento saranno effettuati nel territorio del Comune di Butera;
- l'aggiudicatario svolgerà, per il Comune di Butera, un servizio di cattura, ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi;
- Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi e dell'eventuale personale della Ditta affidataria ed espletato nel rispetto della ricettività della struttura come previsto per legge;
- La struttura dovrà essere in possesso dell'apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione Edilizia o Permesso di Costruire, Agibilità ed Autorizzazione allo scarico);

- il servizio dovrà essere effettuato solo nei locali di cui all'autorizzazione dichiarata all'atto di partecipazione alla gara;
- l'impresa aggiudicataria dovrà essere convenzionata con medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo, con trattamento terapeutico a carico dell'aggiudicatario;
- il canile deve essere dotato di box da riservare ai cani morsicatori;
- il trasferimento delle unità canine dal canile sanitario al canile/rifugio dovrà essere obbligatoriamente autorizzato preventivamente dal servizio veterinario della ASP competente e dal competente Ufficio Comunale;
- l'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte;
- il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile;
- la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:
 - all'accoglimento dei cani randagi il cui trasferimento sia stato autorizzato dal Comune;
 - a predisporre per ciascun cane una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione (codice identificativo, razza, taglia, colore del pelo, sesso, età presunta, eventuali segni di riconoscimento). La Ditta affidataria dovrà predisporre un registro nel quale per ciascun animale verrà indicato la data di ingresso presso la struttura, gli interventi che si rendessero necessari. Dovrà altresì predisporre per ciascun cane, un book fotografico contenente la foto del cane di fronte, di profilo e a figura intera con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip o del tatuaggio. Tali registri dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'Amministrazione addetta ai controlli e alle verifiche periodiche;
 - alla cura dei cani che dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta Affidataria;
 - al trattamento sanitario a proprie cure e spese degli animali contagiati da qualsiasi tipo di infezione (compresa la leishmaniosi), avendo cura di avvisare tempestivamente la A.S.P. competente;
 - a trattare gli animali affetti da gravi malattie o sindromi degenerative a proprie cure e spese, stabilendo che la soppressione di tali animali potrà avvenire esclusivamente su disposizione e cura del personale della A.S.P. competente;
 - alla cura igienica dei cani comprensiva di docce/bagni antiparassitari nei periodi estivi;
 - ad evitare i contatti tra soggetti di sesso diverso, qualora non sottoposti a preventiva sterilizzazione, durante il periodo dell'estro;
 - alla somministrazione del pasto giornaliero, a base di mangime bilanciato a base di carboidrati proteine e fibre in quantità proporzionali al peso di ciascun cane, e al ricambio di acqua potabile sempre fresca e disponibile;
 - all'aggiornamento giornaliero del registro anagrafico di entrata/uscita dei cani in custodia, con annotazione della data della presa in carico, degli elementi identificativi (numero progressivo, data di ingresso e di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso, colore del pelo, annotazione dell'avvenuta sterilizzazione), degli interventi sanitari che si rendessero necessari, degli eventuali episodi morbosi, degli esami clinici praticati con i relativi esiti;

- alla sistemazione in box, che assicurino a ciascun cane la superficie minima prevista dalla normativa vigente, distinti per sesso e possibilmente per taglie, con isolamento nei casi di malattie infettive a carattere diffusivo;
- alla pulizia quotidiana dei box mediante raccolta delle parti solide e residui di quelle liquide, lavaggio con acqua corrente e, periodicamente, a provvedere alla disinfestazione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile;
- a rispettare l'obbligo di non tenere i cani legati, salvo i casi di comprovata necessità;
- a trasmettere mensilmente, all'Ufficio comunale preposto, la fattura e la scheda riepilogativa di presenza cani;
- a provvedere, tramite ditta autorizzata e a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse di animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal veterinario ufficiale dell'ASP;
- al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, la ditta aggiudicataria dovrà adottare un orario di apertura al pubblico garantendo almeno 30 ore settimanali, dal lunedì alla domenica compresa, con l'esposizione di tale orario presso la struttura previa comunicazione dello stesso al Comune di Butera;
- al fine di favorire l'adozione, anche in collaborazione con il Comune, la Ditta Aggiudicataria dovrà promuovere le visite al canile da parte di privati, di appartenenti a gruppi animalisti, di scolaresche ed altri che volessero adottare un cane, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenze, facendosi carico, tra l'altro, di garantire l'adozione di almeno il 20% degli animali pervenuti dal precedente canile convenzionato con il comune di Butera, nonché il 20% di quelli che si avvicenderanno nel corso dell'annualità (ed eventuale anno aggiuntivo) presso la struttura e, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, la Ditta si impegna a mantenere i cani non affidati a proprie cure e spese, con la eventuale restituzione al Comune delle relative spese/somme già anticipate dallo stesso;

Art. 3 – DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà durata per complessivi 24 mesi, che decorreranno dalla stipula del contratto stesso.

Art. 4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

A base di gara sono previsti i prezzi indicati di seguito che comprendono le attività, le attrezzature e i materiali necessari per lo svolgimento.

spese per mantenimento	€ 4,50
spese per smaltimento carcassa	€ 40,00
spese per accalappiamento	€ 50,00
spese per terapie mediche	€ 4,90
visite mediche per cani accalappiati nel periodo	€ 20,00
visite specialistiche – emocromo chip	€ 40,00
vaccini	€ 25,00
radiografie cane chip	€ 120,00
sterilizzazione cane chip	€ 100,00
emocromo + test 4 malattie – chip	€ 130,00

Dal prospetto di cui sopra, l'importo soggetto a ribasso è € 4,50 che riguarda la spesa per il mantenimento giornaliero di un cane/gatto oltre spese varie e oltre IVA al 22%.

Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti:

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e iscrizione all'Albo Regionale della Regione Sicilia per l'attività relativa al servizio in oggetto;
- disponibilità di una struttura appositamente attrezzata e regolarmente autorizzata, con i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia edilizio-urbanistica ed igienico sanitario e con una giusta capacità ricettiva.

Art. 6 – CRITERI DI INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE

L'indizione di una procedura negoziata o, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti Codice), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso a quello posto a base di gara con riferimento al costo unitario, **per il mantenimento di ogni cane, pari ad € 4,50 al giorno**, oltre spese varie come meglio specificato nel prospetto all'art. 4 e oltre IVA al 22% e da realizzarsi tramite RDO su piattaforma MEPA.

L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente miglior offerente in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell'Ente Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata:

- alla verifica dei requisiti di ammissione richiesti;
- all'aggiudicazione da parte dell'Ente Appaltante che, motivatamente, potrà annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'Aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa;
- il prezzo offerto al costo unitario per il mantenimento di ogni cane, al giorno per cane resterà in vigore per l'intera durata dell'appalto.

Art. 7 – CONTROLLI E AFFIDO

L'amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuni, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare il regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente. Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio, dovrà essere eseguito, a cura del personale dell'Amministrazione comunale, un controllo-censimento attraverso lettori microchip del numero dei cani ricoverati presso il canile.

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di dichiarare, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate. L'aggiudicatario dovrà provvedere in caso di decesso, allo smaltimento delle carcasse tramite intervento di ditte specializzate documentando e comunicando tempestivamente l'evento all'Amministrazione appaltante. Saranno a cura della Ditta aggiudicataria tutte le attrezzature e materiali necessari per l'espletamento del servizio. Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente appaltante ed il personale della Ditta aggiudicataria. Le unità lavorative per l'espletamento del servizio in argomento, dipenderanno dalla ditta appaltatrice e sono a carico della stessa tutti gli obblighi contrattuali di legge relativi al rapporto di lavoro, compresi gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali. La Ditta Aggiudicataria provvederà, con propri mezzi e con spese a suo carico, al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà del Comune di Butera attualmente ricoverati presso il Rifugio "Dog Village" con sede legale in Gela e sede operativa in contrada Carruba. Nell'ipotesi di eventuale reclamo dell'animale catturato da parte

dell'avente diritto, il responsabile del canile è autorizzato alla riscossione diretta e quietanzata del canone di custodia da parte del proprietario dell'animale previa tempestiva comunicazione al Comune.

A norma della Legge 281/91 del D.M. 14/10/1996 e s.m.i e L. R. n. 15 del 03.08.2022. l'aggiudicatario, s'impegnerà a favorire l'adozione di cani accolti presso il canile, che potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal Servizio Veterinario Regionale ed inserite in un apposito registro secondo le procedure di affidamento di cui all'art. 3 del D.M. della Sanità del 14.10.1996.

L'affido potrà avvenire:

- in forma definitiva qualora il proprietario non abbia reclamato il cane entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

Le Associazioni protezionistiche di cui sopra potranno prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili, dandone comunicazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale con trasmissione della scheda di affido all'ufficio comunale.

Tali associazioni non potranno procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

All'atto dell'affido ai privati dovrà essere compilata apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) del Decreto 1996, riportante in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell'animale: razza, mantello, sesso, età approssimativa, tatuaggio/microchip e foto, nonché i dati della persona che adotta il cane con l'impegno sottoscritto dalla stessa a mantenere l'animale in buone condizioni.

Tale scheda deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di adozione, in caso di affido a minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio Veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati alla struttura.

L'ente si riserva la facoltà di indire iniziative per promuovere ed incentivare l'adozione dei cani.

Art. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 09 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10 – VARIAZIONI

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per numero di cani, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione della convenzione.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 12 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 13 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Responsabile del Progetto o Direttore dell'esecuzione, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 14 – RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o Responsabile del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni 3 anche non consecutivi nel corso

dell'anno di durata del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 16 – PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati, previa fattura elettronica, con cadenza mensile, alla quale verrà allegata apposita relazione da parte dell'aggiudicatario sulla situazione aggiornata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, trasmessa al Comune di Butera settore EQ3, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente servizio.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alla L. R. n. 15 del 03.08.2022.

Art. 18 – PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è il Comune di Butera. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: protocollo@pec.comunedibutera.org,;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura di affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Butera implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Via Aldo Moro n. 5 93011 Butera Sicilia – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile del Procedimento

Daniela Riggio

Il Responsabile EQ4

Ing. Annibale Tinnirello

